



**Taviano**

Città dei Fiori  
(Lecce – Italy)

**N°. 712 R. G. del 03/08/2018**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE**

**08**  
**SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

**N°. N. 46 Registro del Settore del 25/07/2018**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI EX ART. 28 CCNL 14.09.2000 A DIPENDENTE COMUNALE.  
SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA N. 137/2017.**

**OGGETTO: Rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14.09.2000 a dipendente comunale. Sentenza di assoluzione con formula piena n. 137/2017.**

**SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**  
**Il Responsabile del Settore**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'atto monocratico del Sindaco n. 6 del 09.04.2018 con il quale venivano attribuite al Funzionario Avv. Cinzia Palma tutte le responsabilità gestionali previste dalla legge e riferite al Settore Affari Legali e Contenzioso;

**VISTA** la delibera del C.C. n. 10 del 30.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

**CONSIDERATO:**

-che, con nota assunta al protocollo comunale n. 03316 del 20.03.2017, il sig \*\*\*\*\* dipendente comunale, ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa- da questa affidata congiuntamente agli Avv.ti Massimo Mercurio e Biagio Palamà-, nel procedimento penale iscritto al n. 10711/2011 RGNR/PM e n. 7631/2011 RG GIP, al quale è stato sottoposto per fatti verificatisi nell'esercizio delle proprie mansioni di Responsabile del settore\*\* e nell'espletamento delle proprie funzioni ed all'esito del giudizio di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado n. 460/2015 con la quale il Giudice di appello, in riforma della sentenza del GUP del 18.06.2015, ha assolto il dipendente\*\* con formula piena *"perché il fatto non sussiste"*;

- che già con comunicazione prot. 5261 del 26.04.2013 il dipendente in questione notiziava l'ente comunale dell'apertura del procedimento penale e a suo carico comunicando la nomina del difensore di fiducia nella persona degli Avv.ti Massimo Mercurio e Biagio Palamà, sulla cui nomina l'Amministrazione non ha manifestato formale dissenso;

-che con nota del 20.03.2017 n. prot. 3316 il dipendente in questione ha trasmesso la richiesta di pagamento e l'intera documentazione relativa al processo di cui innanzi, ovvero copia della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 137/2017 di riforma della sentenza del GUP n. 460/2015 (anch'essa prodotta in copia), nonché nota specifica a firma esclusiva dell'Avv. Biagio Palamà degli onorari in loro favore, pari a complessivi 19.960,00 compresi CAP ed IVA e ogni accessorio di legge;

-che l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 stabilisce che *"il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento [...]. In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa [...]"*;

-che la giurisprudenza in materia, nel delineare le condizioni di ammissibilità della normativa richiamata, ha precisato che: a) per poter obbligare l'ente locale all'assunzione a proprio carico degli oneri di difesa nei confronti dei propri dipendenti, deve esserci una stretta connessione tra il procedimento civile e/o penale e la carica dell'ufficio rivestito dal dipendente locale ovvero che i fatti attribuiti al dipendente devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, quindi, compiuti nell'assolvimento delle attività d'ufficio e/o dei suoi compiti istituzionali (*ex multis*, CGA sez. giurisd. 2.05.2011 n. 347; Cons. St. del 29.04.2005 n. 2041); b) in ogni caso, non deve sussistere conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente, ove lo stesso adempia ai compiti del suo ufficio (Cons. St., sez. V, 9 ottobre 2006 n. 5986); c) il procedimento deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena; d) il legale deve essere stato scelto, preventivamente, di comune gradimento e deve essere assente qualsivoglia dolo o colpa grave del dipendente;

-che la giurisprudenza espressa in materia ha chiarito come l'assunzione da parte dell'ente locale dell'onere relativo alle spese dell'assistenza legale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse al fine di assicurare una corretta e razionale amministrazione delle risorse economiche ed a tutela del proprio decoro e della propria immagine;

-che, pertanto, l'ente prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio dipendente, è tenuto a valutare la sussistenza di alcuni presupposti imprescindibili, ovvero sia la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale con la funzione espletata e con l'ufficio rivestito dal pubblico dipendente, l'assenza di possibile conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'ente e, infine, una sentenza di assoluzione con formula piena, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

-che sono stati verificati tutti gli atti e documenti relativi al celebrato procedimento penale, trasmessi dal dipendente sig.\*\*\*\*\* per le necessarie e connesse valutazioni da parte di questo Ente, ovvero che: a) i fatti oggetto di contestazione in sede penale (quali definitivamente accertati in tale sede) sono stati posti in essere dal dipendente \*\*\*\*\* nell'esercizio delle proprie funzioni di \*\* e nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio; b) la vicenda giudiziaria riferita è direttamente connessa con la funzione rivestita, nell'occorso, dal dipendente\*\*\*\*\*; c) effettuata la necessaria valutazione ex post, non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra l'atto compiuto dal dipendente – accertato come compiuto nell'adempimento di obblighi imposti dalla legge – ed i fini istituzionali dell'ente; d) che, per detta ragione, è ravvisabile, altresì, il presupposto della esigenza di tutela dei diritti e degli interessi dell'ente, nonché della propria immagine, richiesto dalla normativa richiamata; e) che il giudizio penale si è concluso in secondo grado con sentenza di assoluzione con formula piena “*perché il fatto non sussiste*”;

-che la richiesta di rimborso è stata avanzata dal dipendente \*\*\*\*\* all'esito del procedimento penale conclusosi, come detto, con sentenza di assoluzione con formula piena e che la stessa ha tempestivamente notiziato l'ente dell'apertura del procedimento penale a suo carico con nota del 26.04.2013, acquisita agli atti d'ufficio il 26.04.2013 n. prot. 526,1 comunicando la nomina dei difensori di fiducia, rispetto al quale la giurisprudenza maggioritaria si è espressa nel senso della rimborsabilità ex post delle spese dell'assistenza legale perché il diritto di difesa non può subire limitazioni alcune, purchè in presenza di una formula assolutoria (TAR Abruzzo Pescara 7 marzo 1997 n. 108, TAR Venezia del 05.10.1999 n. 1505, Corte dei Conti sez. giurisd. Lazio sent. 13.07.2009 n. 1356, Corte dei conti sez. contr. Veneto, pareri 184 e 245/2012 e sez. giurisd. Puglia sent. 787/2012), purchè si sia in presenza di una sentenza di assoluzione con formula piena che escluda la mancanza di dolo o colpa grave;

## CONSIDERATO

-che al fine di contemperare il diritto al rimborso spettante al dipendente con le imprescindibili esigenze di uso razionale e coerente delle risorse pubbliche è stato ritenuto opportuno chiedere la riduzione dei compensi professionali spettanti ai legali incaricati e determinati nella misura di € 19.960,00, anche in mancanza di un preventivo accordo sulla misura degli stessi;

-che, aderendo alla richiesta dell'Ente, la misura del rimborso richiesto all'Amministrazione locale per compenso professionale (ivi compresi IVA CAP e spese generali) è stata ridotta da € 19.960,00 ad € 10.000,00;

**RICHIAMATE** integralmente le delibere di G.C. n. 248 del 19.07.2018 e n. 259 del 25.07.2018 con le quali rispettivamente è stata accolta la richiesta di rimborso della complessiva somma di € 10.000,00, compresi CAP, IVA e spese esenti a titolo di rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14.09.2000 ed è stata rettificata con delibera n. 259/2018 quella del 19.07.2018 n.248 in ordine alla salvezza della clausola del recupero in caso di impugnativa avverso la sentenza di assoluzione n. 137/2017, sulla quale non risulta ancora formatosi il giudicato;

## DATO ATTO che:

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento
- l'emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;

- sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente

## **DETERMINA**

**DI RICHIAMARE** la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** in favore del dipendente comunale sig. F.T., elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Biagio Palamà e Massimo Mercurio, la somma omnia di € **10.000,00** (comprensiva di ogni accessorio di legge CAP, IVA e spese non imponibili), mediante bonifico bancario sul seguente conto bancario **IT 06 B 05262 80090 CC04311 70276** a titolo di rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14.09.2000 per la difesa assunta nel procedimento penale iscritto al n. 10711/2011 RGNR/PM e n. 7631/2011 RG GIP, definito con sentenza di assoluzione con formula piena n. 137/2017 della Corte d'appello di Lecce, di riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Lecce del 460/21015;

**DI IMPEGNARE** la spesa sul cap. 5700 del bilancio di previsione 2018;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Liquidazione e Pagamenti" ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

**DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Taviano.

**Il Responsabile del Settore  
Affari Legali e Contenzioso  
Avv. Cinzia Palma**

08

SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

N°. 46 Registro del Settore del 25/07/2018

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI EX ART. 28 CCNL 14.09.2000 A DIPENDENTE COMUNALE.  
SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA N. 137/2017.

---

**Attestazione Finanziaria e Contabile**

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno assunto con la presente determinazione che diviene esecutiva con la apposizione del presente visto. (Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

Capitolo	Articolo	Importo	Numero	Sub	Anno
		€			

Taviano, li

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Rosanna Belloni

---

N°. 712 R. G. del 03/08/2018

08  
SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

---

N°. N. 46 Registro del Settore del 25/07/2018

OGGETTO: Rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14.09.2000 a dipendente comunale. Sentenza di assoluzione con formula piena n. 137/2017.

---

**Relata di pubblicazione**

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 03/08/2018 per quindici giorni consecutivi.

Taviano, li 03/08/2018

**Responsabile settore AA.GG.**  
Marilena Lupo

---

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.*